



Avvocatura Distrettuale dello Stato
Via Mariano Stabile, 182 - Palermo

Affare legale 3330/2022
(da indicare nella successiva corrispondenza)

Avv. Francesco Pignatone

Protocolli interni da inoltrare:

ALLA C.A. DELL'AVV. FRANCESCO
MICELI
Pec: francescomiceli@pecavvpa.it

p.c. AZIENDA OSPEDALIERA
POLICLINICO "PAOLO GIACCONE"
PALERMO
Rif. nota prot. 4217 del 14/1/2026
protocollo@cert.policlinico.pa.it

Oggetto: Giudizio proposto da [REDACTED] contro Azienda Ospedaliera Policlinico
"Paolo Giaccone" di Palermo. Tribunale di Palermo. R.G. 8906/2022.
Trasmissione delibera.

Egr. Avvocato Miceli,

Con riferimento all'affare legale in oggetto, Le rappresento che l'Azienda Ospedaliera, che legge per conoscenza, ha manifestato la propria volontà di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, emanando apposita delibera in tal senso (vedasi allegato).

Al fine di evitare un ulteriore aggravio di costi per le parti, Vorrà proporre ai Suoi assistiti di accettare la suddetta "proposta", in modo da addivenire ad un accordo stragiudiziale, con conseguente mancata coltivazione del giudizio.

In caso di riscontro favorevole, La prego inoltrare il tutto in un unico *files*.

Restando in attesa di certo riscontro, porgo

Distinti saluti

L'INCARICATO

Francesco Pignatone

Avvocato dello Stato

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Giuseppina Tutino

Tel: 091/6906111 - Pec: palermo@mailcert.avvocaturastato.it -

Indirizzo e-mail: francesco.pignatone@avvocaturastato.it Segreteria: giorgia.colli@avvocaturastato.it



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

UNITA' DI STAFF UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Via Gaetano La Loggia, 1 - 90129 PALERMO

(Tel. n. 091/6555104-5107-5102-5126-5149)

Pec: protocollo@cert.policlinico.pa.it

(Nota con a corredo n. 11 documenti)

Alla Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari

e p.c. Alla Prof.ssa Antonina Argo
Direttore dell'U.O. di Medicina Legale
(nella qualità di coordinatore del C.A.V.S.)

“ Al C.T. Aziendale - Dott.ssa Valentina Triolo

Oggetto: atto di citazione notificato ad istanza dei Sig.ri [REDACTED]

[REDACTED] per il risarcimento di danni, quantificati in € 1.435.510,00, susseguenti al decesso del loro congiunto Sig. [REDACTED] avvenuto in data 7.10.2018 (RGN 8906/2022 – Trib. di Palermo – Giudice: Cinzia Ferreri);
- proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. avanzata alle parti dal Giudice.
- parere C.A.V.S.: favorevole all'accettazione della proposta conciliativa.
- **conseguenziale accettazione per definizione controversia, previa condivisione con la Direzione Generale.**

Egr. Direttrice Generale, ai fini della presente si premette, che:

- con l'atto giudiziario indicato in oggetto notificato il 28.06.2022 (cfr. doc. n.1), la Ns. Azienda, unitamente all'Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello) è stata tratta al cospetto del Tribunale di Palermo per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", anche sotto il profilo della perdita di "chance di sopravvivenza", a seguito del decesso del proprio congiunto: danni, questi, come da citazione, richiesti nella misura di € 1.435.510,00, oltre spese di lite;

- nello specifico e sinteticamente, alla Ns. Azienda è stato contestato che il paziente Sig. [REDACTED] sarebbe morto per sepsi derivante ad inadeguato trattamento di fascite necrotizzante localizzata all'arto inferiore sinistro; ciò anche sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio (esitata in precedenza a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c.), e nella quale i CC.TT.UU. avevano così riferito: "Nessuna doglianza può essere ricondotta alla gestione del paziente nei vari accessi in Pronto Soccorso presso il P.O. Villa Sofia di Palermo, presso l'ARNAS Civico e presso il Policlinico di Palermo. Viceversa, per ciò che concerne il ricovero avvenuto tra il 13.09.2018



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

e il 07.10.2018 presso il Policlinico di Palermo, dallo studio della documentazione sanitaria è stato possibile evidenziare carenze gestionali rispetto agli standard clinici diagnostici e terapeutici richiesti per una fascite necrotizzante: mancato approfondimento del quadro infiammatorio (su base verosimilmente infettiva) nelle date del 13.09 (o comunque nella prima fase del ricovero del paziente) e 20.09 (quando i riscontri laboratoristici già individuati il 13.09 erano persistenti nella loro severità); mancata esecuzione degli esami prescritti il 21.09 dal consulente infettivologo; dopo il riscontro di edema arto inferiore del 22.09, di TC positiva per fascite necrotizzante della sera del 22.09, inspiegabilmente il paziente non è stato sottoposto all'immediato debridement che quel quadro strumentale imponeva, ma mantenuto in regime di ricovero presso la U.O. di Malattie Infettive, causando la mancata cura, ed anzi la probabile evoluzione dell'infezione; l'Azienda convenuta non dà la prova dell'attività svolta in sala operatoria nei quattro interventi chirurgici praticati: il debridement non aveva cadenza quotidiana, ma bisettimanale, in contraddizione con quanto previsto dalla letteratura sull'argomento";

- l'Azienda, si è costituita in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Erariale sulla base della relazione del proprio C.T. aziendale medico-legale (**cf. doc. n. 2**) che ha contestato il nesso causale tra le cure praticate e l'evento morte, in quanto *"Le probabilità di sopravvivenza nel caso concreto erano molto scarse e, comunque, l'evoluzione in senso infausto non è causalmente riconducibile a condotta dei sanitari: non si può affermare che con una condotta differente vi sarebbero state concrete possibilità di sopravvivenza"*;

- nel corso del giudizio come sopra introdotto con atto di citazione, il Tribunale di Palermo ha pronunciato, in data 5.11.2024, sentenza parziale (**cf. doc. n. 3**) rigettando la domanda risarcitoria degli attori nei confronti dell'Azienda Villa Sofia Cervello: il processo è dunque proseguito nei confronti della Ns. Azienda per una più approfondita disamina della vicenda, e, con ordinanza in data 6.11.2024 (**cf. doc. n. 4**), il Tribunale - tenuto conto che *"alla luce delle conclusioni adottate dai cc.tt.uu. nominati nel corso del procedimento per A.T.P. (i quali, pur a fronte di una condotta dei sanitari dell'azienda Policlinico ritenuta non conforme alle regole dell'arte, hanno concluso il proprio elaborato affermando di non essere in condizione di stabilire se questa abbia o meno avuto rilevanza causale rispetto all'evento morte che ha colpito il sig. ██████████ - ha disposto il richiamo dei cc.tt.uu. per "chiarire meglio il profilo relativo alla correttezza o meno della tenuta, nel caso di specie, della cartella clinica, avendo cura di chiarire, da un lato, quali sono i dati carenti e, dall'altro, in che termini la loro mancata (e/o incompleta) indicazione ha influito nella ricostruzione del nesso di causa tra condotta ed evento"*;

- i CC.TT.UU., hanno risposto con relazione del 31.01.2025 (**cf. doc. n. 5**), ribadendo *"in toto, le conclusioni già rassegnate in sede di CTU in accertamento tecnico preventivo"* e cioè, alla luce del diario clinico relativo al periodo 14.09 – 20.09.2018: *"1) corretta effettuazione delle visite ed assenza di dati clinici suggestivi di coinvolgimento dell'arto inferiore sinistro; 2) non corretta esecuzione delle visite quotidiane mancata intercettazione dei primi segni clinici di fascite necrotizzante"*;

- con successiva ordinanza del 11.09.2025 (**cf. doc. n. 6**), il Tribunale di Palermo ha disposto un altro richiamo dei CC.TT.UU., per quantificare *"la riduzione delle chances di sopravvivenza in termini percentuali, precisando quali fossero le aspettative di vita del*



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

paciente, nel caso in cui i sanitari del Policlinico non avessero compiuto gli errori individuati nella relazione resa nell'ambito del giudizio di A.T.P.”;

- a tale richiamo, i CC.TT.UU. hanno risposto con relazione integrativa del 8.10.2025 **(cfr. doc. n. 7)** rappresentando <<come la “concreta” perdita di chances va riferita alla possibilità che il sig. [REDACTED] ove correttamente e tempestivamente trattato per la fascite necrotizzante, potesse giocarsi concretamente il 35-40% di probabilità di sopravvivenza che in quel momento aveva per la patologia che l'affliggeva. Tale chance, che la dottrina medico-legale suggerisce di non percentualizzare, è definibile come apprezzabile, seria e consistente e qualificabile, eventualmente, come medio-grave>>;

- puntualmente sono seguite le osservazioni critiche, alla sopra riportata percentuale di probabilità di sopravvivenza, del Ns. C.T. Aziendale medico-legale, dott.ssa Triolo **(cfr. doc. n. 8)**, trasmesse presso l'Avvocatura Erariale con prot. n. 64414 del 3.11.2025;

- con nota assunta al prot. n. 69307 del 25.11.2025, l'Avvocatura Erariale ha inoltrato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale di Palermo “ove il Giudice ha sostanzialmente riconosciuto un danno da c.d. perdita di chance, quantificato in € 141.000” con il suggerimento di aderire alla proposta “in considerazione del fatto che la stessa si limita a recepire il contenuto della relazione dei CCTTUU, sostanzialmente anticipando il contenuto di una eventuale sentenza, la quale difficilmente potrà avere tenore differente” **(cfr. doc. n. 9)**;

- la suddetta proposta conciliativa formulata dal Tribunale di Palermo all'udienza del 24/11/2025, prevede, giusta le relative premesse **(cfr. doc. n. 10)**:

- 1) pagamento da parte di AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “PAOLO GIACCONE”, a titolo di risarcimento del danno, in favore di [REDACTED], q. erede di [REDACTED] della somma di € 141.000,00, comprensiva di rivalutazione ed interessi ad oggi e soddisfattiva di ogni pretesa della parte attrice circa ogni danno scaturente dal fatto per cui è causa, il tutto oltre ad interessi al tasso legale dalla data dell'accordo sino all'effettiva liquidazione;
- 2) rinuncia ad ogni altra domanda da parte degli attori circa ogni danno scaturente dal fatto per cui è causa;
- 3) rifusione da parte di AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “PAOLO GIACCONE” delle spese del giudizio nella misura di 1/2 in favore di [REDACTED] che si liquidano in € 3.526,00 e € 281,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come e se dovuti per legge;
- 4) compensazione delle spese del giudizio tra la convenuta e gli attori [REDACTED];
- 5) pagamento delle spese di ATP e CTU a carico di entrambe le parti, in ragione di metà parte convenuta e metà parte attrice.

- la proposta conciliativa *de quo*, è stata trattata nella sedute C.A.V.S. del 27.11.2025 e del 9.01.2026 **(cfr. verbali ai prott. aziendali n. 70967 del 02/12/2025 e n. 5765 del**



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

28.01.2026). Come si evince dalla lettura di tali verbali, si è discusso di come, in sintesi, risulti favorevole aderire alla suddetta proposta conciliativa, posto che *"viene escluso il danno parentale"*; *"la quantificazione del quantum sulla base dei criteri individuati dal Giudice sembrerebbe, invero, inferiore rispetto al calcolo operato dalla CTP utilizzando le tabelle di Milano"*; *"è improbabile che proseguendo il giudizio si possa addivenire ad un esito differente in termini di profili di colpa, riconoscendo, dunque, un'alea di soccombenza medio-alta"*; l'Avvocatura Erariale si sia già espressa suggerendone l'adesione. Ed ancora, fine di valutare con maggiore accuratezza l'opportunità di aderire alla proposta, il C.A.V.S. ha interessato il Broker (nella persona del Dott. Somma Catrello) per la valutazione economica della proposta conciliativa, così come formulata dal Tribunale di Palermo. Valutazione, questa della proposta **(cfr. doc. n. 11)** che, analizzato il carteggio, è stata ritenuta *"coerente e vantaggiosa per l'Azienda risultando la stessa, come detto, più favorevole rispetto alle pretese di nesso causale pieno avanzate dal legale di controparte per € 1.435.510,00"*. Pertanto, il CAVS, nella seduta del 09.01.2026, ha preso atto anche di tale valutazione del Broker ed ha proposto l'adesione alla proposta conciliativa, dando incarico all'Ufficio Legale di darne riscontro all'Avvocatura, previa autorizzazione della Direzione Generale.

- l'Avvocatura Erariale, con nota assunta al prot. aziendale n. 5212 del 26.01.2026 **(cfr. doc. n. 12)**, ha comunicato che il Tribunale di Palermo ha rinviato all'udienza del 4 marzo 2026, per l'eventuale adesione alla proposta.

Tanto quanto sopra premesso, Le si viene a chiedere, ove condivida di accedere alla sopra riportata proposta conciliativa del Tribunale di Palermo, l'espresso Suo consenso all'adesione. Consenso, questo, che, per celerità, può essere reso con la sottoscrizione, a Sua firma, anche digitale, della sotto riportata annotazione "Per Accettazione", sicché si possano successivamente trasmettere le comunicazioni all'Avvocatura Erariale per i successivi adempimenti processuali.

Si rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento e si resta in attesa della presente controfirmata per accettazione.

Distinti saluti.

Il componente del C.A.V.S.
Avv. Augusto Amari

Augusto Amari Data: 2026.02.04
17:02:31 +01'00'

Per Accettazione
La Direttrice Generale
(Dott.ssa Maria Grazia Furnari)

ACCORDO

I sottoscritti


DICHIARANO DI ACCETTARE

la proposta conciliativa avanzata dal Tribunale Civile di Palermo - Giudice Dottoressa Cinzia Ferreri - con Ordinanza del 24 novembre 2025 nel giudizio con n. R.G. [REDACTED] di seguito, si riporta:

- 1) pagamento da parte di AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE", a titolo di risarcimento del danno, in favore di [REDACTED] n.q. erede di [REDACTED] della somma di € 141.000,00, comprensiva di rivalutazione ed interessi ad oggi e soddisfatta di ogni pretesa della parte attrice circa ogni danno scaturente dal fatto per cui è causa, il tutto oltre ad interessi al tasso legale dalla data dell'accordo sino all'effettiva liquidazione;
- 2) rinuncia ad ogni altra domanda da parte degli attori circa ogni danno scaturente dal fatto per cui è causa;
- 3) rifusione da parte di AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" delle spese del giudizio nella misura di 1/2 in favore di [REDACTED] che si liquidano in € 3.526,00 e € 281,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come e se dovuti per legge;
- 4) compensazione delle spese del giudizio tra la convenuta e gli attori [REDACTED];
- 5) pagamento delle spese di ATP e CTU a carico di entrambe le parti, in ragione di metà parte convenuta e metà parte attrice".

**** *

Palermo, 28 gennaio 2026



per intuitive

STUDIO LEGALE MICELI

Avv. Francesco Miceli

Palermo 90141 - Via Messina n. 77

Tel. 091 6115283 - Fax 091 6197656

pec: francescomiceli@pecavvpa.it

